

## **Andreotti assolto, ma resta l'ombra I motivi del verdetto in Cassazione**

PALERMO. Il presidente del Consiglio in carica nel 1980 incontrò il boss Stefano Bontate, dopo aver ricevuto un altro dei «triumviri» di Cosa Nostra, Gaetano Badalamenti. È la verità processuale sancita dalla sentenza della Corte d'appello di Palermo del 2 maggio dell'anno scorso. Ed è la verità «stabilita nel processo» che la Cassazione non ritiene, né illogica, né incoerente, né mal motivata. Con le 217 pagine depositate ieri mattina, la Suprema Corte ha scritto la parola fine al «processo del secolo», ovviamente del secolo scorso: quello contro Giulio Andreotti, imputato di associazione mafiosa. I cinque giudici della seconda sezione della Cassazione, in una sentenza che hanno voluto firmare tutti (oltre al presidente e all'estensore, Giuseppe Cosentino e Maurizio Massera), spiegano perché il senatore a vita è stato assolto per le «condotte» a lui contestate dalla primavera del 1980 in poi, mentre, per il periodo precedente, è stata applicata la prescrizione.

### **Qualche dubbio**

La Suprema Corte, pur manifestando qualche dubbio sugli episodi specifici, ha confermato in toto quanto affermato dal collegio presieduto da Salvatore Scaduti, a latere Mario Fontana (che scrisse le motivazioni) e Gioacchino Mitra. La prima sezione della Corte d'appello di Palermo aveva scisso in due la vicenda processuale, ritenendo Andreotti colluso con Cosa Nostra fino al 1980, ma non punibile per effetto del lungo tempo trascorso; dopo il 1980, invece, l'imputato era stato considerato un vero e proprio nemico della mafia. Per fare annullare la sentenza (nella parte riguardante la prescrizione) si erano mossi tanto gli avvocati Franco Coppi, Gioacchino Sbacchi e Giulia Bongiorno, quanto i procuratori generali Annamaria Leone e Daniela Giglio, che volevano un nuovo processo di merito e la condanna.

### **La prescrizione**

Sulla richiesta della difesa, la Cassazione sottolinea che la dichiarazione di prescrizione «potrebbe essere oggetto di annullamento solo ove fosse evidente prova dell'innocenza dell'imputato, situazione che le considerazioni svolte dai supremi giudici «in ogni caso non consentono di affermare».

### **Sette punti**

La Cassazione riassume le motivazioni della sentenza in sette punti, mostrando di non condividere alcune valutazioni tecnico-giuridiche dei giudici d'appello. «L'erronea definizione teorica del concetto di partecipazione nel reato associativo - precisa però la Suprema Corte - è stata emendata per effetto della successiva ricostruzione dei fatti, da cui essa ha tratto il convincimento di specifiche attività espletate a favore del sodalizio». Anche la valutazione della decisione del presidente del Consiglio di «recedere» dall'intesa con la mafia, sarebbe stata fatta «secondo una prospettazione giuridica non corretta, ma poi anche riguardo ad essa la Corte territoriale ha non irrazionalmente valutato come concreta dimostrazione del necessario recesso un episodio che ha insindacabilmente ritenuto essere di certo avvenuto»: e cioè l'incontro tra l'imputato e il boss Stefano Bontate, dopo l'omicidio di Piersanti Mattarella. Incontro collocato nella primavera del 1980 e indicato come la linea di

demarcazione tra i «due Andreotti», il colluso e il nemico di Cosa Nostra. Fu dopo quel faccia a faccia che - secondo i giudici - Andreotti si rese conto della pericolosità della mafia e decise di cominciare a combatterla.

L'episodio Bontate, descritto da Francesco Marino Mannoia, è ritenuto «insindacabile» dalla Cassazione, che, come giudice di legittimità, non può entrare nel merito delle contestazioni. In ogni caso, però, il convincimento della Corte d'appello non è ritenuto illogico e irrazionale, perché «gli episodi considerati dalla Corte palermitana come dimostrativi della partecipazione del senatore a vita al sodalizio criminoso sono stati accertati in base a valutazioni e apprezzamenti di merito espressi con motivazioni non manifestamente irrazionali e prive di fratture logiche o di omissioni determinanti». Ad avviso della Cassazione, in maniera del tutto corretta ed esente da censure, la Corte d'appello di Palermo, nei confronti di Andreotti, «ha ravvisato la partecipazione nel reato associativo non nei termini riduttivi della mera disponibilità, ma in quelli più ampi e giuridicamente significativi di una concreta collaborazione». I rapporti con Cosa Nostra prima del 1980 sarebbero dimostrati, secondo la Cassazione, oltre che dall'incontro col boss Stefano Bontate, dai legami con Vito Ciancimino e i cugini Nino e Ignazio Salvo.

**Riccardo Arena**

***EMEROTECA ASSOCIAZIONE MESSINESE ANTIUSURA ONLUS***